



Regolamento dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo

Indice

- 1. Oggetto e finalità**
- 2. Normativa di riferimento**
- 3. Ambito di applicazione**
- 4. Aree soggette a divieto**
- 5. Segnaletica**
- 6. Soggetti responsabili dell'applicazione della normativa in materia di fumo**
- 7. Soggetti incaricati della vigilanza sull'osservanza del divieto e dell'accertamento dell'infrazione**
- 8. Sanzioni amministrative e sanzioni disciplinari**
- 9. Formazione del personale e iniziative di sensibilizzazione**
- 10. Aree per fumatori e rifiuti**
- 11. Abrogazioni**
- 12. Norma finale**

Allegati

1. Segnaletica:
 - a) cartello divieto di fumo
 - b) banner #quinonfumo
 - c) cartello area per fumatori
2. verbale di accertamento e contestazione sanzione amministrativa
3. mappa delle aree per fumatori



1. Oggetto e finalità

All'Azienda ospedaliero-universitaria Senese è vietato fumare. La misura è adottata per garantire un elevato livello di salubrità e benessere ambientale, per tutelare la salute dei pazienti, per incentivare la prevenzione dei rischi per i lavoratori, per ispirare corretti stili di vita di tutti i cittadini. È inoltre vietato fumare per prevenire il rischio di incendi, oltre che per valorizzare il decoro degli spazi ospedalieri.

2. Normativa di riferimento

- Articolo 2087 del Codice Civile;
- Articolo 9 della legge n. 300 del 20 maggio 1970;
- Legge n. 584 del 11 novembre 1975;
- Legge n. 689/1981;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995;
- Legge Regione Toscana n. 81 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative";
- Legge n. 448/2001;
- Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003, "Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n.3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003 n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori;
- Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e successive modifiche e integrazioni;
- Accordo Stato-Regioni del 16/12/2004, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003. n.3;
- Legge Regione Toscana 4 febbraio 2005, n.25, "Norme in materia di tutela della salute contro i danni derivanti dal fumo";
- Decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Decreto legislativo n. 6 del 12 gennaio 2016 "Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE";
- Circolare del Ministero della Salute del 4 febbraio 2016;
- Codice etico e di comportamento aziendale.

3. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il divieto di fumo di tutti i prodotti del tabacco, anche quelli di nuova generazione, e delle sigarette elettroniche, e trova applicazione in tutti gli ambienti interni e nelle aree esterne dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese (di seguito Aous o azienda).



2. Il divieto è vigente 24 ore su 24 e si applica a tutti coloro che accedono all'area dell'Aous: utenti, pazienti, degenti, visitatori, medici, infermieri, operatori sanitari e socio-sanitari, dipendenti dell'azienda, di Estar e dell'Università, studenti, lavoratori delle ditte esterne, fornitori, volontari delle associazioni e addetti al trasporto malati e, in generale, chiunque si trovi a qualsiasi titolo negli ambienti di pertinenza dell'ospedale.

4. Aree soggette a divieto

1. Il divieto vige in tutti gli ambienti interni e nelle aree esterne (viali, giardini, parcheggi, cortili, balconi e terrazze) oltre che in tutti gli edifici o spazi coperti (come garage, scale antincendio, ballatoi, aree di cantiere), senza distinzioni fra strutture universitarie e ospedaliere. Il regolamento si applica anche ai locali di proprietà dell'Aous gestiti da enti diversi in virtù di convenzioni e in locali non di proprietà dell'Aous ma utilizzati dall'azienda ad altro titolo (locazione, comodato d'uso, ecc.).
2. È inoltre vietato fumare negli autoveicoli, anche in quelli non di proprietà dell'Aous.

5. Segnaletica

1. I cartelli recanti il divieto di fumo presentano la scritta «VIETATO FUMARE», integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti a cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e a cui compete accertare le infrazioni (allegato 1a). Nelle aree in cui si registra un elevato stazionamento di utenti il cartello è integrato da un banner con la scritta #quinonfumo (allegato 1b).
2. La segnaletica ricorda il divieto di fumo in buona parte degli spazi interni ed esterni dell'azienda, in particolare nei punti di accesso all'ospedale, ai reparti e agli ambulatori e nelle aree a elevato transito di utenti, ma non è vincolante rispetto all'irrogazione delle sanzioni: anche in mancanza di cartelli il divieto di fumo vige in tutta l'area ospedaliera e i trasgressori possono essere sanzionati.
3. La cartellonistica è indicativa del divieto di fumo, essendo in continuo aggiornamento in base alle modifiche legislative, e non è contestabile rispetto alla legittimità della sanzione comminata in caso di violazione.

6. Soggetti responsabili dell'applicazione della normativa in materia di fumo

1. All'interno dell'azienda, in applicazione dell'articolo 4, comma 1 a, della Legge Regione Toscana n. 25/2005 è individuato un **dirigente responsabile** dell'applicazione della normativa in materia di divieto di fumare a cui spetta:
 - a) curare l'affissione dei cartelli di divieto e dell'apposita segnaletica;
 - b) vigilare sul rispetto del divieto di fumare;
 - c) curare l'accertamento e la contestazione dell'illecito amministrativo.Per le attività citate ai punti precedenti, il dirigente responsabile si avvale dei soggetti responsabili e dei soggetti incaricati di cui al successivo comma 4 e all'articolo 7.
2. L'Aous ha individuato un **responsabile del monitoraggio aziendale** che, in collaborazione col dirigente responsabile, garantirà il supporto tecnico ai responsabili e agli incaricati



preposti alla vigilanza sul rispetto del divieto di fumo, anche mediante la formazione specifica e il monitoraggio del grado di realizzazione della politica per il divieto del fumo.

3. Per le nomine ai commi 1 e 2 è stabilito in due anni il limite massimo dell'incarico.
4. Tutti i delegati del datore di lavoro, i direttori di unità operativa nominati come dirigenti per la sicurezza e i preposti, ai sensi del decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii., sono **soggetti responsabili** dell'applicazione della normativa in materia di divieto di fumo, ciascuno per la struttura e l'area di propria competenza.
5. Ai soggetti responsabili spetta:
 - a) curare l'affissione dei cartelli di divieto e dell'apposita segnaletica;
 - b) vigilare sul rispetto del divieto di fumare da parte di collaboratori e utenti;
 - c) segnalare all'ufficio provvedimenti disciplinari aziendale eventuali profili disciplinari nel comportamento dei dipendenti a loro direttamente assegnati che contravvengono al divieto di fumo;
 - d) curare l'accertamento e la contestazione dell'illecito amministrativo contattando i soggetti incaricati della vigilanza di cui al successivo art. 7 che si occuperanno di redigere il verbale di accertamento di illecito amministrativo.

7. Soggetti incaricati della vigilanza sull'osservanza del divieto e dell'accertamento dell'infrazione

1. Ai sensi dell'articolo 4 comma 2 lettera b della Legge Regione Toscana n. 25 del 4 febbraio 2005 l'azienda individua, attraverso conferimento formale dell'incarico e accettazione formale da parte dello stesso, il personale incaricato della vigilanza sul rispetto del divieto di fumo, dell'accertamento e della contestazione dell'illecito in tutte le aree aziendali esterne e interne, di seguito denominati **soggetti incaricati**. Tali soggetti incaricati coincidono con i capisquadra antincendio.
2. Ai soggetti incaricati spetta:
 - a) verificare affinché i cartelli con le sanzioni applicabili e l'indicazione di coloro ai quali spetta vigilare sull'osservanza del divieto di fumo siano affissi nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza o passaggio, che siano integri e non vengano rimossi;
 - b) vigilare sull'osservanza del divieto di fumare in tutte le aree interne ed esterne della Aous, in particolare nelle aree comuni, e richiamare i trasgressori all'osservanza del divieto;
 - c) contestare l'infrazione, utilizzando apposito verbale, e trasmetterlo al responsabile del monitoraggio;
 - d) raccogliere le segnalazioni di particolari situazioni di inosservanza del divieto di fumo per l'applicazione della normativa e inoltrarle al dirigente responsabile.

8. Sanzioni amministrative e sanzioni disciplinari

1. Ai soggetti incaricati, di cui al precedente articolo 7, spetta l'accertamento e la contestazione delle infrazioni e la verbalizzazione della sanzione amministrativa, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria adibiti a tale servizio per legge.



2. Alle violazioni delle disposizioni qui riportate si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 della Legge Regione Toscana n. 25 del 4 febbraio 2005.
3. Nello specifico, viene sanzionato chi è sorpreso a fumare o è stato visto fumare poco prima, anche se nel momento in cui la contestazione viene dichiarata non vi sono sigarette accese. La contestazione avviene con la compilazione e la sottoscrizione sia del soggetto incaricato sia del trasgressore di un apposito verbale. Può essere multato anche un fumatore che è stato avvistato dal responsabile o dal soggetto incaricato mentre fumava ma non vi è stata la possibilità di fermarlo e compilare il verbale di accertamento in presenza del trasgressore, purché il responsabile o l'incaricato sia a conoscenza delle generalità della persona interessata. In questo caso il verbale che arriverà al domicilio o sul luogo di lavoro del fumatore è valido anche senza la sua firma e lo obbliga comunque al pagamento della sanzione.
4. In particolare si applicano le seguenti sanzioni:
 - da € 27,50 a € 275,00 in caso di violazione del divieto di fumo. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
5. I trasgressori delle norme in materia di fumo hanno la facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 55,00 (somma più favorevole tra il doppio del minimo: 27,50 od il terzo del massimo edittale: € 275,00 ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81) o di € 110,00 qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini minori di 12 anni, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione della violazione nelle modalità indicate nel Bollettario del Comune di Siena.
6. Le procedure per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa nazionale in materia di divieto di fumo sono disciplinate dalla Legge regionale n. 81 del 28 dicembre 2000 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e dalla Legge n. 689 del 24 novembre 1981.
7. Per ciascuna infrazione al divieto di fumare deve essere redatto un verbale di accertamento di illecito amministrativo, conforme al modello aziendale già in uso (allegato 2), in triplice copia:
 - a) una copia viene consegnata direttamente al trasgressore o notificatagli a mezzo posta;
 - b) una copia viene trasmessa tempestivamente al responsabile del monitoraggio perché la invii al Comune di Siena, quale autorità competente all'applicazione delle sanzioni;
 - c) una copia viene conservata al dirigente responsabile (articolo 6 comma 1).
8. In particolare, il soggetto incaricato deve attenersi alle seguenti modalità di contestazione:
 - a) in caso di immediata contestazione con sottoscrizione del verbale: il soggetto incaricato redige, in triplice copia il verbale di contestazione e consegna al contravventore quello di sua spettanza, debitamente sottoscritto da entrambi, al cui interno è descritta la procedura di pagamento della sanzione o di eventuale contestazione;
 - b) in caso di immediata contestazione con rifiuto del contravventore di sottoscrizione del verbale o di riceverne copia: il soggetto incaricato ne dà atto nel verbale, redatto in triplice copia, che sottoscrive per la successiva notifica al contravventore;



- c) in caso di impossibilità di immediata contestazione: il soggetto incaricato redige in triplice copia il verbale di contestazione e lo sottoscrive per la successiva notifica al contravventore.
9. Nei casi di cui ai precedenti punti b) e c) la notifica al contravventore viene inviata dal Comando della Polizia Municipale del Comune di Siena a mezzo raccomandata A/R entro e non oltre novanta giorni dalla data dell'accertamento dell'infrazione (con spese di invio a mezzo posta a carico del trasgressore), insieme al bollettino di c/c postale, nel quale deve essere indicato come causale "pagamento sanzione verbale n° ... del ...".
 10. In tutte le suddette ipotesi il soggetto incaricato provvede a inviare al responsabile del monitoraggio una copia del verbale perché venga trasmessa al Comune di Siena, quale autorità competente alla riscossione dei proventi, allo scadere del termine previsto per il pagamento in misura ridotta (60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale stesso).
 11. Non è consentito il pagamento della sanzione direttamente nelle mani dell'incaricato dell'accertamento dell'infrazione.
 12. Ai sensi dell'art.8 della Legge della Regione Toscana n. 25 del 4.2.2005, l'autorità Competente a ricevere eventuali scritti difensivi è il Comune di Siena, che è anche destinatario dei proventi derivanti dal pagamento della sanzione. Il trasgressore, entro 30 giorni dalla notifica del verbale, può inviare scritti difensivi alla medesima autorità competente e chiedere di essere sentito.
 13. L'inosservanza delle norme sul divieto di fumo da parte del dipendente costituisce anche illecito disciplinare, come indicato ai sensi del precedente art. 6. I soggetti responsabili sono tenuti alla comunicazione dell'illecito all'Ufficio procedimenti disciplinari dell'azienda.
 14. Per i dirigenti l'inosservanza delle norme sul divieto di fumo determina, oltre alla segnalazione disciplinare, anche la segnalazione nel fascicolo personale ai fini delle valutazioni periodiche (da parte dell'Oiv).
 15. I trasgressori, oltre a essere passibili di sanzione come indicata al presente articolo, potranno essere chiamati a rispondere anche di eventuali danni recati all'amministrazione.

9. Formazione del personale e iniziative di sensibilizzazione

1. L'Aous organizza iniziative informative e formative rivolte ai responsabili e agli incaricati (v. articoli 6 e 7) al fine di aggiornarli sulle modalità operative previste per l'attuazione del presente regolamento.
2. L'Aous promuove iniziative volte a sensibilizzare tutto il personale dipendente sui sani stili di vita al fine di disincentivare l'abitudine al fumo e responsabilizzare in merito all'osservanza del divieto e al rispetto del decoro.

10. Aree per fumatori e rifiuti

1. Per le persone che non riescono o non vogliono smettere di fumare sono state allestite delle aree all'interno del perimetro dell'azienda. Le aree per fumatori, collocate all'aperto e



segnalate da appositi cartelli (v. allegato 1c), sono indicate sulla mappa allegata (v. allegato 3) al presente regolamento, oltre che sui cartelli affissi in tutto l'Aous (v. allegato 1a).

2. Le aree per fumatori sono provviste di posacenere, unici contenitori in cui è consentito smaltire i mozziconi di sigaretta o sigaro e i rifiuti da fumo in generale.

11. Abrogazioni

1. Il presente regolamento sostituisce tutti i precedenti che sono quindi abrogati.

12. Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano la normativa vigente in materia e le norme aziendali.